# IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)

## 01. NOZIONE

**Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60** è titolato - ***Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi***.

La legge consta di ventidue articoli ed **ha abrogato l'imposta sugli spettacoli**, istituendo per determinate attività classificate come **intrattenimento** la **corrispondente imposta** introducendo altresì' il nuovo regime per le attività di spettacolo riportate nella tabella C del decreto Iva 633/1972

Riferendosi all'argomento occorre dunque fare la **dovuta distinzione tra spettacolo e intrattenimento** in materia si veda il dovuto chiarimento del Ministero delle Finanze con circolare 165/E del 7 settembre 2000.

| **Circolare 165/E del 7 settembre 2000** | |
|---|---|
| L'**intrattenimento** comprende le attività che presentano un prevalente aspetto **ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento**. | Lo **spettacolo**, invece, è caratterizzato dalla **partecipazione prevalentemente passiva** dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale. |
| **Le attività di intrattenimento** soggette alla relativa imposta rientrano nel campo di applicazione del **regime speciale IVA** di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR 633/1972, salvo opzione per il regime ordinario | Le attività spettacolistiche sono soggette **all'IVA secondo i criteri ordinari**, sebbene con una disciplina peculiare per quanto riguarda il momento impositivo, le modalità di certificazione, l'accertamento ed alcune specifiche agevolazioni. |
| La **scelta tecnica normativa** operata dal legislatore è stata quella di intervenire direttamente sul DPR 26 ottobre 1972, n.640, nonché, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, sul DPR n.633 del 1972. | |

## 02. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Ci occupiamo ora dell'Imposta sugli intrattenimenti, che da ora in poi chiameremo ISI, racchiudendo le principali declaratorie nelle tabelle per una più agevole comprensione

| ISI | Presupposto oggettivo |
|---|---|

Il **presupposto** oggettivo ai fini dell'applicazione dell'ISI le attività indicate nella tariffa allegata al medesimo decreto, svolte nel territorio dello Stato.

La tariffa descrive le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, dividendole in quattro diversi punti, distinti per aliquota:

*1)* esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;

*2)* utilizzazione di bigliardi, di elettro grammofoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;

*3)* ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;

*4)* esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

E' opportuno rilevare che le attività indicate in tariffa hanno quale **denominatore comune l'essere volte esclusivamente al divertimento e al gioco**.

| ISI | Presupposto soggettivo |
|---|---|

L'articolo 2 reca una definizione omnicomprensiva in ordine all'ambito soggettivo di applicazione del tributo, prevedendo che l'imposta si applichi nei confronti di *chiunque organizzi gli intrattenimenti* o le altre attività di cui alla tariffa allegata allo stesso decreto.

Con riferimento alle case da gioco ove l'esercizio sia riservato per legge ad un ente pubblico, questi rimane comunque soggetto di imposta anche se ne delega ad altri la gestione.

I gestori delle case da gioco sono i soggetti tenuti agli adempimenti contabili relativi ai proventi incassati nell'esercizio del gioco, e alla liquidazione e versamento del tributo.

| ISI | Base imponibile |
|---|---|

Costituiscono base imponibile **sia il corrispettivo dei singoli titoli di accesso**, emessi anche in abbonamento, per l'ingresso o l'occupazione del posto, **sia il prezzo comunque pagato per assistere** o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa, **al netto dell'imposta sul valore aggiunto**.

Costituiscono, altresì, base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori imposti;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed all'organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Per le ipotesi in cui gli intrattenimenti e le altre attività indicati nella tariffa **siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci**, si prevede che l'imposta si applichi:

1. sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
2. sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
3. sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti

Si precisa, infine, che **per espressa previsione**, ai fini della determinazione della base imponibile **non si deve tener conto delle somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti**. Ciò comporta che, ai fini della determinazione della base imponibile, dall'ammontare complessivo della somma incassata **deve essere scorporata la quota relativa all'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA relativa** se dovuta.

| ISI | Manifestazioni di beneficenza |
|---|---|

E' stata prevista una disciplina di favore per le attività di intrattenimento volte a scopi benefici. In particolare, **la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento** per gli introiti derivanti dagli intrattenimenti e dalle altre attività, destinati in favore di enti pubblici e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

| | |
|---|---|
| **a)** | gli intrattenimenti organizzati a tale scopo, da uno stesso soggetto, non devono superare le dodici giornate di attività nel corso dell'anno; |

| | |
|---|---|
| **b)** | all'ente beneficiario devono essere destinati almeno i due terzi degli incassi, al netto delle spese e delle imposte; |
| **c)** | l'organizzatore deve presentare preventivamente all'ufficio accertatore la dichiarazione di effettuazione dell'attività, con specifica indicazione della finalità di beneficenza; |
| **d)** | l'organizzatore deve redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato dal quale risultino specificatamente le entrate e le spese in relazione a ciascuna iniziativa. |

Qualora la manifestazione di beneficenza sia organizzata da un ente pubblico, l'imposta non è dovuta, sempreché siano rispettate le condizioni sopra indicate.

## ISI — Determinazione forfettaria della base imponibile

Nel caso in cui siano organizzate esecuzioni musicali non dal vivo presso pubblici esercizi con ingresso libero e senza cessioni o prestazioni obbligatoriamente imposte ai partecipanti, la base imponibile è determinata **nella misura del cinquanta per cento** dei proventi conseguiti in occasione dell'evento.

In considerazione, peraltro, della minima rilevanza economica delle attività svolte, l'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del DPR n.640 del 1972 stabilisce che, per i soggetti che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi complessivi **per un importo non superiore a cinquanta milioni di lire (€ 25.822,84)**, la base imponibile è costituita dal **cinquanta per cento** di tutti i proventi realizzati.

E' prevista la facoltà di optare per la determinazione della base imponibile nei modi ordinari, e la determinazione forfettaria della base imponibile cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il limite anzidetto.

## ISI — Aliquote

L'articolo 4 del DPR n.6 40 del 1972, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo n.60 del 1999, stabilisce che le aliquote dell'imposta sugli intrattenimenti sono quelle indicate nella tariffa annessa allo stesso DPR n.640 in vigore all'inizio dell'intrattenimento.

Eventuali variazioni di aliquota intervenute dopo l'inizio dell'intrattenimento non incidono, pertanto, sul credito erariale, che rimane quantificato in base all'aliquota vigente al momento iniziale della manifestazione.

Nel caso, per esempio, in cui la manifestazione abbia inizio alle ore 22 e si concluda alle ore 4 del giorno successivo dovrà applicarsi, comunque, l'aliquota vigente alla data di inizio dell'intrattenimento, ancorché sia intervenuta una variazione di aliquota.

Le aliquote previste nella tariffa annessa al DPR n.640 del 1972 e corrispondenti all'attività svolta sono attualmente le seguenti:

| N. | Attività | Aliquota |
|---|---|---|
| 1 | esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti con musica dal vivo non prevalente | 16% |
| 2 | utilizzazione degli apparecchi da divertimento, utilizzazione ludica strumenti multimediali, bigliardo, bowling, go-kart | 8% |
| 3 | ingresso nelle sale da gioco o in luoghi adibiti all'esercizio delle scommesse | 60% |
| 4 | Esercizio del gioco nelle case da gioco ed altri luoghi a ciò destinati | 10% |

Vediamo ora il regime speciale Iva per il settore intrattenimenti e dei giochi.

## 03. REGIME SPECIALE IVA PER IL SETTORE DEGLI INTRATTENIMENTI E DEI GIOCHI

Le attività che fanno parte del regime speciale sono quelle elencate nella Tabella C allegata al DPR 633/1972.

| TABELLA C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA' | |
|---|---|
| 1. | Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; |
| 2. | spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; |
| 3. | esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora **l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento** dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettro grammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; ((...)), rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; |

| | |
|---|---|
| **4.** | spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; |
| **5.** | mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; |
| **6.** | prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. |

L'articolo 74 prevede espressamente che per gli intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n.640 del 1972 l'imposta sul valore aggiunto si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti.

| IVA | Forfettizzazione della detrazione |
|---|---|

La norma consente in via ordinaria una detrazione pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

Specifiche percentuali di detrazione forfettizzata sono previste:

a) per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
b) per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

E', comunque, data facoltà alle imprese di optare per il regime ordinario dandone comunicazione all'ufficio della SIAE competente in relazione al domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare, e all'Ufficio delle entrate ai sensi del DPR n.442 del 1997. **L'opzione** ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, per un quinquennio.

| IVA | Adempimenti |
|---|---|

Com'è noto, ai soggetti destinatari del regime speciale IVA vengono concesse sostanziali semplificazioni in materia di adempimenti contabili che si concretizzano nell'esonero dagli obblighi di:

- fatturazione, ad eccezione delle operazioni relative a prestazioni di sponsorizzazione, cessione o concessioni di diritti ripresa televisiva e di

trasmissione radiofonica ed alle prestazione pubblicitarie;

- registrazione dei corrispettivi percepiti;
- liquidazione e presentazione delle dichiarazioni annuale e periodiche.

Resta fermo l'obbligo di istituire il registro e di provvedere, quindi, alla registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione e alle annotazioni, in apposita sezione, delle fatture emesse relative alle sponsorizzazioni e alle operazioni assimilate.

Il versamento dell'imposta si effettua con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 6 del DPR n.544 del 1999 per l'imposta sugli intrattenimenti.

Le singole imprese hanno la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

**IVA** | **Aliquote**

In sintesi, le aliquote applicabili alle prestazioni relative alle attività di spettacolo sono le seguenti:

| N. | Attività | Aliquota |
|---|---|---|
| 1. | Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private | 10% |
| 2. | Spettacoli sportivi:<br>a) con prezzo fino a € 12,91<br>b) con prezzo superiore a €12,91 | <br>10%<br>22% |
| 3 | Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettro grammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari. | 22% |
| 4. | Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, ovunque tenuti | 10% |
| 5. | Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto | 22% |

| | | |
|---|---|---|
| | dei Ministro delle Finanze ed altre manifestazioni similari | |
| **6.** | Prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. | **22%** |

Le **operazioni accessorie** alle prestazioni relative alle attività di spettacolo sono assoggettate all'**aliquota Iva propria della prestazione spettacolistica** principale (articolo 12 del DPR n. 633/72). A tal fine, va verificato il **nesso di dipendenza funzionale** con la prestazione principale, tenuto conto anche del valore comparativo delle varie prestazioni.

Le prestazioni di spettacolo soggette al **regime forfetario** si considerano effettuate:

- Nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni;
- All'atto del pagamento del corrispettivo, per le operazioni eseguite in abbonamento.

Nelle manifestazioni articolate **in più giornate espositive** (es. mostre, fiere, ecc.), con apertura e chiusura giornaliera degli spazi espositivi, ciascuna giornata va considerata come evento distinto. A tale regola generale, fanno eccezione le manifestazioni eseguite in abbonamento: per esse, l'Iva è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.